



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione *Sportiva 2019/2020*

COMUNICATO UFFICIALE N. 164

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO D'AURIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ANTONIO D'AURIA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di mesi due**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **CLEMENTE LONGO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CLEMENTE LONGO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di giorni novanta**.

RITIENE

Corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE FRANCO NICOLA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FELICE FRANCO NICOLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società ASD Trigno Celenza per alcune gare ufficiali benché privo di tesseramento per la società stessa. Tesseramento avvenuto poi in data successiva alle gare suddette;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro e quindici giorni;
- i fatti risultano documentalmente comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FELICE FRANCO NICOLA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO PELLICANO**' - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Stacca .Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO PELLICANO**' è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome per il sig. Marco Guerriero, non abilitato alla guida tecnica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- Esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- dalle indagini espletate non risulta sufficientemente comprovata l'attività di prestanome;
- risulta, tuttavia, provato, per stessa ammissione del deferito confermata oggi in udienza, il fatto che il Pellicano abbia consentito al sig. Guerriero di svolgere attività di allenatore (seppure di supporto) per tutta la stagione sportiva, pur nella consapevolezza che quest'ultimo fosse privo della necessaria qualifica;
- sebbene in forma attenuata rispetto al capo di incolpazione, ciò costituisce illecito disciplinare ex art. 4, comma 1 CGS FIGC (già art. 1bis, del codice previgente)

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO PELLICANO**' responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO PAVONE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FILIPPO PAVONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle NOIF ed a quanto prescritto dall'art 44 del Regolamento della L.N.D perché nella s.s 2017/18 ha svolto funzioni di allenatore della prima squadra per la società ASD PGC Luce in occasione di alcune gare senza essere regolarmente tesserato per la suddetta società come emerge dalle distinte di gara;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

. dichiara il sig. **FILIPPO PAVONE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **WILLIAM CAPONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone Stacca (Relatore) .Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **WILLIAM CAPONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 punto 14, lettera C, del Regolamento della L.N.D. per esser venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva per avere acconsentito o comunque non impedito al sig Emanuele Bonelli (soggetto non abilitato e privo di qualifica) di svolgere di fatto il ruolo di tecnico della società ASD Casalincontro, nel Campionato Regionale Abruzzo s.s 2018/19;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **WILLIAM CAPONE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei.**

Procedimento disciplinare a carico di **ELIO ESPOSITO**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi , Anastasio(Relatore) Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ELIO ESPOSITO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 punto 14, lettera C, s.s 2017/18 del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito con la società US S.Lucido Calcio 2018 (Campionato Allievi Regionali) un compenso forfettario annuo di € 3500,00 invece del massimale previsto di € 2500,00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- I fatti risultano documentalmente comprovati
-

P.Q.M.

dichiara il sig. **ELIO ESPOSITO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno.**

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO DAMIANO MULAS** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO DAMIANO MULAS** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF e all'art 44 Regolamento della LND per esser venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva per aver svolto attività di allenatore della prima squadra per la società ASD Anela, nel campionato di seconda categoria della Regione Sardegna s.s 2018/19 senza essere tesserato in qualità di allenatore per tale società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- I fatti risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO DAMIANO MULAS** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi cinque**.

“Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO DE GUGLIELMO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO DE GUGLIELMO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione all'art 37, comma 1, e all'art 39, lett. D, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito ai sigg. Cianci Nicola, Lupo Giuseppe e Ciancaglini Alessio (persone non abilitate e prive di qualifica) l'attività di allenatori per la società A.C Scerni ASD, fungendo a favore del deferito come prestanomi;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO DE GUGLIELMO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA PERDOMI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUCA PERDOMI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 17, comma 3 e 4, e 18, comma 1 lett A) del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 1, del Regolamento Attuativo delle Modalità di Sospensione, Cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal Ruolo dall'Albo del Settore Tecnico, per aver partecipato nell'anno 2015, ai seminari di aggiornamento, per la durata di almeno 15 ore nel triennio 2013-2015 previsti dall'art. 35 del regolamento del S.T. ai fini del mantenimento della licenza di allenatore UEFA B. Il tutto nella consapevolezza di non essere in regola con le quote d'iscrizione annuale presso il Settore Tecnico, avendo il deferito al momento della iscrizione al corso on-line corrisposto la quota annuale fino alla stagione sportiva 2013/14 e, quindi, in situazione automatica di "sospensione temporanea dai Ruoli e dall'Albo del Settore Tecnico", come recita il Regolamento Attuativo suddetto, atteso poi che il medesimo ha corrisposto soltanto in data 27.1.2018 le quote di iscrizione al Settore Tecnico per le annualità che vanno consecutivamente dal 2014/15 al 2017/18 compresi.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- esaminate le memorie difensive del deferito;

- Ritenuto che:

- deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di inammissibilità del deferimento sollevata dal deferito, in quanto mancano i presupposti di cui all'art. 122, comma 4, CGS FIGC, per la riapertura delle indagini già avviate e archiviate in relazione ai medesimi fatti; tale riapertura, infatti, viene motivata dalla Procura esclusivamente in ragione del fatto che la medesima sarebbe venuta a conoscenza del Regolamento CU n. 102/A del 17 dicembre 2014 solo successivamente alla archiviazione del primo procedimento che ha visto coinvolto il Sig. Perdomi in relazione al mancato pagamento e alla partecipazione ai corsi di aggiornamento on-line; senonché la sopravvenuta conoscenza del suddetto CU, pubblicato nel 2014, non costituisce un fatto nuovo idoneo a giustificare la riapertura delle indagini;

- quanto sopra rilevato è pienamente assorbente, ma questa Commissione ritiene comunque per dovere di completezza di dover precisare nel merito:

a) che in base al chiaro disposto dell'art. 17, comma 4, Reg. S.T., "il versamento della quota annuale è obbligatorio anche se i tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli" e la violazione di detta disposizione è idonea ad assumere specifica rilevanza disciplinare in forza dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC, nonché dell'art. 37 Reg. S.T., che prevede che i tecnici sono tenuti al rispetto di tutte le norme federali e devono essere esempio di disciplina e correttezza;

b) che il deferimento risulta infondato nella parte in cui si contesta al Sig. Perdomi di aver "dolosamente" partecipato ai corsi di aggiornamento on-line nonostante il mancato pagamento delle quote al ST e la conseguente sospensione dall'Albo: ai sensi delle norme vigenti (artt. 34 e 35, comma 5, Reg. ST, art. 6, Reg. CU n. 102/A del 17 dicembre 2014), infatti, i tecnici, anche se sospesi, sono comunque obbligati a partecipare ai corsi aggiornamento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il deferimento e conseguentemente proscioglie il sig. **LUCA PERDOMI** dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSSANO PORCELLA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROSSANO PORCELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS previgente, in relazione all'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere inneggiato negli spogliatoi alla vittoria della propria squadra - al termine dell'incontro tra la società Soccer Borghetto- Borghetto 1968 (campionato di prima categoria LND in provincia di Savona)- con il saluto c.d. romano; evidenziando così una gestualità contraria ai doveri ed agli obblighi generali della legislazione federale che non consente ai tesserati tali comportamenti nell'ambito di una manifestazione sportiva.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che

- dalle foto prodotte dalla Procure non risulta in modo inequivoco che il deferito abbia espresso, con platealità immediatamente percepibile dai presenti, atteggiamenti che evocino una ideologia politica; il gesto rappresentato dallo scatto fotografico non appare infatti con certezza e univocamente riconducibile alla gestualità tipica del saluto romano anche in considerazione del contesto in cui esso è stato immortalato.

P.Q.M.

proscioglie il Sig. **ROSSANO PORCELLA** dall'addebito contestato.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 19.12.2019

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)